

STATUTO DEL GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO DENOMINATO "MARCO POLO SYSTEM"

**STATUTO**

**TITOLO I**

**FORMA - DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE - DURATA**

**ARTICOLO 1 - Forma**

Tra i sottoscritti è costituito un Gruppo Europeo di Interesse Economico (G.E.I.E), disciplinato dal Regolamento C.E.E. n. 2137/85, dal Decreto Legislativo 23 luglio 1991 n. 240, dal presente Statuto, nonché dal Regolamento interno che i Membri del GEIE vorranno convertire ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, così come dalle altre norme del diritto italiano applicabili ai GEIE con sede in Italia ai sensi dell'art. 2 del citato Regolamento 2137/85.

**ARTICOLO 2 - Denominazione**

Il Gruppo è denominato Gruppo Europeo di Interesse economico (GEIE) "Marco Polo System"

Tutti gli atti, i documenti emanati del GEIE devono indicare visibilmente questa denominazione immediatamente seguita da Gruppo Europeo di Interesse Economico o dalla sigla GEIE, il luogo e il numero di iscrizione nel Registro, l'indirizzo della sede del GEIE, come prescritto dall'art. 25 del Reg. 2137/85.

Il GEIE ha la capacità, a proprio nome, a decorrere dalla sua iscrizione nel Registro delle Imprese, di essere titolare dei diritti e di obbligazione di qualsiasi natura, di stipulare contratti o di compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Reg. 2137/85.

**ARTICOLO 3 - Oggetto**

L'oggetto del G.E.I.E è quello di promuovere, realizzare, gestire progetti comunitari ed internazionali a valere su tutti i settori della programmazione comunitaria che possano interessare i soci. Per questo scopo il GEIE agisce anche al fine di assicurare la valorizzazione, il recupero e la gestione del patrimonio culturale ed ambientale appartenente ai territori di riferimento dei soggetti aderenti al GEIE stesso, con particolare riguardo al patrimonio militare dismesso.

Più precisamente il GEIE ha per oggetto azioni di sviluppo locale, la promozione del marketing territoriale, della reciproca conoscenza di storia, radici, valori e beni culturali comuni alle nazioni europee ed extra europee e la cooperazione economica transnazionale, attraverso:

1. La valorizzazione e la promozione del territorio e delle sue risorse;
2. La programmazione e la gestione di progetti di sviluppo locale perseguendo l'obiettivo della coesione e della sostenibilità;
3. Presentazioni di progetti all' Unione Europea ed in ambito internazionale;
4. Attuazione e gestione di progetti comunitari nazionali ed internazionali;
5. Realizzazione di studi nei settori della programmazione comunitaria;
6. Organizzazione di iniziative culturali, seminari, convegni, esposizioni, workshop;
7. Creazione di prodotti editoriali e multimediali e, in generale, di strumenti per la promozione e la diffusione delle iniziative,
8. Consulenze e prestazioni di servizi a soggetti pubblici e privati relativi all'oggetto sociale del G.E.I.E.
9. Gestione dei beni e servizi di rilievo storico culturale, ambientale e turistico coinvolti nei progetti di recupero e valorizzazione.

Il G.E.I.E. è un centro autonomo di imputazione di rapporti giuridici distinto dai suoi membri, per i quali svolge attività ausiliaria. Il GEIE non potrà pertanto svolgere quelle attività o trovarsi nelle situazioni precluse ai

GEIE dall'Art. 3, comma 2, del Reg. 2137/85.

#### **ART 4 - Sede**

La sede del GEIE è in Venezia, Italia, presso la sede istituzionale del Comune di Venezia.

Presso tale sede è situata l'amministrazione centrale del GEIE, ai sensi dell'Art. 12, comma 2, punto a), del Reg. 2137/85.

La sede può essere trasferita, assieme all'Amministrazione, all'interno del territorio della Repubblica italiana per decisione unanime dei Membri. Il trasferimento della sede in un altro Stato della Comunità europea è altrettanto possibile, ma richiede, oltre all'unanimità dei Membri, il rispetto delle procedure previste dall'Art. 14 del Reg. 2137/85.

E' inoltre consentito istituire altre sedi - dipendenze - presso gli Stati membri e/o presso le istituzioni comunitarie a Bruxelles.

#### **ART 5 - Durata**

Il G.E.I.E. è costituito per la realizzazione dell'oggetto di cui all'Art. 3 del presente Statuto per la durata di 5 (cinque) anni dalla data di registrazione del contratto, rinnovabili per altri 5 (cinque), salvo decisione unanime di scioglimento anticipato.

### **TITOLO II**

#### **DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI DEL GEIE -**

#### **REQUISITI PER L'AMMISSIONE - RECESSO, ESCLUSIONE E CESSAZIONE DI UN MEMBRO O MEMBRI DEL GEIE**

#### **ARTICOLO 6 - Diritti e obblighi dei membri della GEIE**

Ciascun Membro ha uguali diritti e uguali obblighi.

Ciascun membro è tenuto a rispettare le disposizioni del presente Statuto e ogni altra prescrizione o regola che fosse approvata dagli organi competenti del G.E.I.E. .

I Membri del G.E.I.E. rispondono illimitatamente e solidamente per le obbligazioni, di qualsiasi natura, di quest'ultimo.

I Membri sono chiamati a realizzare contatti, incontri, iniziative al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'Art. 3 del presente Statuto.

#### **ARTICOLO 7 : Requisiti per l'ammissione**

Oltre ai presenti Membri che fondano il G.E.I.E., possono essere ammessi quali membri del G.E.I.E., enti pubblici- ovvero soggetti inclusi nella tipologia comunitaria di "public equivalent body" (ente pubblico equivalente), purché costituiti conformemente alla legislazione di uno degli Stati dell'Unione Europea e aventi sede sociale e/o legale e l'amministrazione centrale nel territorio dei medesimi, e che vogliano perseguire le finalità connesse con quelle del G.E.I.E..

L'ammissione di un nuovo Membro , che deve comunque soddisfare i requisiti di cui all'Art. 4 del Reg. 2137/85, deve essere decisa all'unanimità dai Membri del G.E.I.E.

Ogni nuovo membro risponde dei debiti del G.E.I.E. ai sensi dell'Art. 26 del Reg. 2137/85, compresi quelli risultanti dall'attività del Gruppo anteriore alla sua ammissione, alle condizioni stabilite dall'Art.24 del citato Regolamento.

Il G.E.I.E. può stipulare contratti con organismi dell'Unione europea, altri organismi internazionali, singoli Stati, enti pubblici o privati, persone fisiche, società o imprese - e che, comunque, presentino i requisiti di cui all'Art.

4 del Reg. 2137/85 - e associarsi in partecipazione per la realizzazione dei singoli progetti, determinando gli eventuali contributi, le modalità di partecipazione e la durata in relazione a ciascuno di essi.

#### **ARTICOLO 8 - Recesso, esclusione e cessazione dei Membri**

Ogni Membro può recedere dal G.E.I.E. previo accordo unanime con il quale vengono determinate le modalità, salvo che sussista una giusta causa.

E' escluso di diritto il Membro che sia dichiarato fallito, ovvero ammesso alla procedura di concordato preventivo o assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa.

Ogni Membro del G.E.I.E. può, inoltre, essere escluso qualora contravvenga gravemente ai suoi obblighi o quando causi o minacci di causare perturbazioni gravi al funzionamento del G.E.I.E.

L'esclusione deve essere deliberata all'unanimità dai Membri, senza necessità di pronuncia giurisdizionale.

La cessazione ha effetto dalla data del provvedimento di cui al precedente comma o negli altri casi addietro previsti dalla data della deliberazione di accettazione del recesso, esclusione o accertamento della sopravvenuta carenza dei requisiti di cui all'art. 7.

Il Membro che è receduto, che è stato escluso o che ha ceduto la sua quota continua a essere responsabile per le obbligazioni del G.E.I.E. derivanti dalla sua attività anteriore alla cessazione della sua qualità di Membro, per cinque anni dalla data di pubblicazione della sua cessazione. Nei rapporti interni gli altri Membri possono peraltro, esonerarlo con decisione unanime, concordando, se nel caso, con il Membro cessato le opportune garanzie.

In caso di cessazione per causa diversa dalla cessazione della partecipazione, il Membro cessante ha diritto alla liquidazione della sua quota di partecipazione valutata in base al valore dell'eventuale patrimonio del G.E.I.E., determinato dall'amministrazione al momento in cui il Membro cessa di far parte del G.E.I.E., tenuto conto, se del caso, delle obbligazioni pregresse non esaurite. L'importo spettante al Membro cessato viene liquidato in denaro entro novanta giorni dalla data della cessazione.

#### **TITOLO III**

#### **ORGANI DEL GEIE E SUO FUNZIONAMENTO**

#### **ARTICOLO 9 : Organi del GEIE**

Sono organi del G.E.I.E. :

- il Collegio degli Associati;
- l'Amministratore unico;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

L'Amministratore Unico, il Direttore, il Collegio dei Revisori dei Conti rispondono per le rispettive funzioni al Collegio degli Associati.

L'organo fondamentale e sovrano del G.E.I.E. è il Collegio degli Associati che agisce secondo le modalità previste dagli Art.16 e 17 del Reg. 2137/85.

Il Collegio degli Associati, all'unanimità, decide:

- a) la programmazione e gli obiettivi del G.E.I.E.
- b) di promuovere l'attività come stabilito nell'art.3
- c) modifica del contratto del G.E.I.E.;
- d) ammissione, recesso ed esclusione di un membro;
- e) scioglimento del G.E.I.E.;
- f) nomina e revoca dei liquidatori;
- g) nomina del collegio dei revisori, composto da un presidente e due membri;
- h) approvazione del bilancio d'esercizio preventivo e consuntivo;
- i) istituzione della struttura tecnico-amministrativa permanente per il raggiungimento degli scopi del G.E.I.E., mediante l'attività di monitoraggio, studio, progettazione, organizzazione di iniziative e attività - ivi compresa la nomina di un direttore;
- j) dell'eventuale nomina di un Presidente onorario scelto tra personalità di chiara fama al fine di promuovere ai massimi livelli internazionali gli scopi del Marco Polo System G.E.I.E.

I Membri, ove lo si ritenga necessario, hanno la facoltà di deliberare un regolamento interno.

Con decisione unanime, i Membri istituiscono per il supporto in materia di programmazione comunitaria e internazionale un Comitato Tecnico, formato da rappresentanti dei Membri ovvero da persone competenti nelle materie inerenti l'attività del G.E.I.E ed avente funzione consultiva per la presentazione dei singoli progetti e per la programmazione in ambito comunitario.

Il G.E.I.E. è amministrato da un amministratore unico.

L'amministratore unico è nominato e revocato all'unanimità dai Membri che decidono, inoltre, dell'eventuale remunerazione e della durata dell'incarico. La revoca può avvenire anche senza giusta causa.

Ciascun Membro riceverà annualmente un rapporto sulle attività svolte nell'anno precedente, il bilancio previsionale ed una relazione programmatica triennale relativa allo sviluppo dell'attività del G.E.I.E. Inoltre, ogni membro ha il diritto di ottenere dall'amministratore unico informazioni sulle decisioni e sulle attività del G.E.I.E. e di prendere visione dei relativi documenti e dei libri contabili.

In particolare spetta all'amministratore unico:

- a) adempiere alle formalità di iscrizioni e pubblicità previste per il G.E.I.E. agli art. 3 e 4 del D.lgs.240/91 e in genere provvedere a tutti gli adempimenti, comunicazioni, depositi o richieste di pubblicazioni prescritte dal Reg. 2137/85;
- b) curare la tenuta delle scritture contabili previste per il G.E.I.E. e gli altri adempimenti prescritti dall'art.7, comma2), del D.Lgs.240/91 nonché quelli fiscali;
- c) nominare procuratori *ad negotia* avvocati, procuratori, arbitri, conferendo loro gli opportuni poteri.

#### TITOLO IV

#### MEZZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ED ESERCIZIO FINANZIARIO-PATRIMONIO

##### ARTICOLO 10 : Mezzi per lo svolgimento delle attività ed esercizio finanziario.

Il G.E.I.E. informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e tende progressivamente alla riduzione dei contributi erogati dai Membri.

Il G.E.I.E. si avvale:

- a) di contributi annuali da parte dei Membri, stabiliti su base almeno triennale. I contributi annuali possono essere costituiti da risorse finanziarie, umane e strumentali
- b) del conferimento di attività e servizi da parte dei Membri, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio;
- c) di contributi e sovvenzioni da parte dell'Unione Europea, suoi organismi, altri organismi internazionali, singoli Stati, enti pubblici o privati, persone fisiche, società o imprese;
- d) di ulteriori contributi da parte dei Membri
- e) di entrate derivanti dalla cessione di beni, prestazione di servizi ed attività, inerenti all'oggetto sociale, rivolte a soggetti terzi, pubblici e privati;
- f) dei proventi derivanti dalla redazione di progetti effettivamente finanziati dall'Unione Europea

Il finanziamento annuale dei Membri avverrà tramite versamenti periodici da effettuarsi entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno

##### ARTICOLO 11 : Esercizio finanziario

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

L'Amministratore Unico redige lo stato patrimoniale e il conto economico che viene sottoposto all'approvazione dei Membri, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.n. 240/91.

Eventuali residui attivi saranno destinati a fondi di riserva o comunque reimpegnati nell'attività del G.E.I.E.

**ARTICOLO 12 : Patrimonio**

Il patrimonio del G.E.I.E. è costituito:

- a) dalle somme percepite ai sensi dell'art.10;
- b) dai beni mobili e immobili comunque acquistati dal G.E.I.E.
- c) da ogni altro bene o diritto di cui il G.E.I.E. divenga titolare.

**TITOLO V  
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE****ARTICOLO 13 : Scioglimento**

Il G.E.I.E. si scioglie:

- a) per delibera unanime dei Membri e per ogni causa prevista dal regolamento 2137/85, art.8 e 9 del decreto legislativo 240/91
- b) per il venir meno alla pluralità transnazionale dei Membri;
- c) per l'eventuale fallimento ai sensi dell'art.9 D.Lgs.n.240/91;
- d) a seguito della sentenza che accetta le circostanze di cui all'art.32 del reg.2137/85;
- e) per eventuali dichiarazioni di nullità ai sensi dell'art.8, comma 2), del D.Lgs.240/91.
- f) qualora i membri, alla luce dell'approvazione definitiva dei nuovi regolamenti comunitari decidano all'unanimità di trasformare il G.E.I.E. in un Gruppo Europeo di Cooperazione Transfrontaliera - G.E.C.T - nel caso questa forma giuridica meglio si attagli agli obiettivi dei membri

**ARTICOLO 14 : Liquidazione**

La liquidazione del G.E.I.E. è regolata dagli art. 2275 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

**TITOLO VI****CLAUSOLA COMPROMISSORIA - RINVIO****ARTICOLO 15 - Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia tra i Membri o tra questi e il G.E.I.E. relativa all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e del presente Statuto è devoluta ad un Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale è composto da tre Arbitri dei quali due nominati rispettivamente dalle parti in controversia e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra i primi due. In caso di mancato accordo, la nomina del terzo arbitro sarà fatta, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Venezia, che provvederà altresì alla nomina dell'Arbitro che una delle parti non abbia nominato entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina effettuata dalla parte più diligente. Per ogni singola controversia si provvederà dapprima a un tentativo di amichevole composizione del Collegio e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, il termine per la pronuncia del lodo e le norme per lo

svolgimento del giudizio arbitrale.

Gli Arbitri giudicheranno secondo diritto, applicando la legge italiana e le norme del Codice di procedura civile.

**ARTICOLO 16 - Rinvio**

Per tutto quanto non disposto nell'Atto costitutivo e dal presente Statuto si fa rinvio al Regolamento dell'Unione Europea n. 2137/85, alle norme del D.Lgs.n 240/91 e ad ogni altra norma applicabile.

F.to Matteo Todesco

F.to Michela Lazzarini

F.to Afroditi Panagiotopoulou

F.to dott. ALBERTO GASPAROTTI Notaio - L.S.